

Deliberazione n. 173/2021/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 21 settembre 2021

Comune di Forlimpopoli (FC)

Rendiconto 2018 e 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3 del T.U.E.L., così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n. SEZAUT/12/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n. SEZAUT/9/2020/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 71_P del 5 giugno 2018 per i bilanci preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018 e nota prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e rendiconti 2019;

VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre 2020, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 e sul bilancio di previsione 2018-2020 redatte dall'Organo di Revisione del **Comune di Forlimpopoli (FC)**;

VISTA la nota prot. n. 7511 in data 20 luglio 2021, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire a firma dell'Organo di revisione con nota del 6 agosto 2021 e le successive integrazioni documentali acquisite in data 13 settembre 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 101 del 20 settembre 2021 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 21 settembre 2021;

UDITO il relatore, referendario Elisa Borelli;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Forlimpopoli, ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2018-2020 e sui rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019;
- relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, sulle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;
- schemi di bilancio presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche relativi ai consuntivi 2018 e 2019;
- documentazione relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2018 e 2019 presente sul sito internet istituzionale del Comune di Forlimpopoli.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Equilibrio di parte corrente	726.643,83	424.660,10
Equilibrio di parte capitale	244.771,92	0,00
Saldo delle partite finanziarie	-	-
Equilibrio finale	971.415,75	424.660,10

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2018 e gli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) a rendiconto 2019.

Per entrambi gli esercizi, il saldo-obiettivo e gli equilibri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede previsionale.

Il Comune nel 2018 ha applicato avanzo di amministrazione, per complessivi euro 860.696,00, e nel 2019 per euro 924.302,62, nei limiti

dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione; in entrambe le annualità l'equilibrio di parte capitale risulta garantito dall'applicazione del suddetto avanzo.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa	3.380.136,30	2.553.680,91
Residui attivi	4.101.857,48	6.743.181,71
Residui passivi	4.153.127,92	5.178.031,35
FPV	1.423.237,55	2.530.197,58
Risultato di amministrazione	1.905.628,31	1.588.633,69
Totale accantonamenti	602.074,62	408.218,20
Di cui: FCDE	102.074,62	172.554,93
Totale parte vincolata	319.578,05	14.302,62
Totale parte destinata agli investimenti	-	298.300,00
Totale parte libera	992.569,91	867.812,87

La gestione complessiva dei residui, sia attivi che passivi, è buona nel 2018, ma registra un peggioramento nell'annualità 2019 in cui, oltre al considerevole aumento dei residui per servizi in conto terzi, le cui poste sia attive che passive, pressoché coincidenti, si annullano, la variazione più significativa si manifesta sul fronte dei residui attivi e deriva dalla gestione in conto capitale.

Il FPV in uscita al 31 dicembre 2018 (euro 1.423.237,55) non coincide con la corrispondente imputazione in entrata al 1° gennaio 2019 (euro 1.431.831,87); inoltre, a consuntivo 2019, il prospetto sulla composizione per missioni e programmi del FPV - all. b), pubblicato sul sito istituzionale del Comune, peraltro solo parzialmente compilato, fa anch'esso emergere un disallineamento al 1 gennaio, ma diverso dal precedente (euro 1.414.643,23), rispetto a quanto risultante dalle scritture contabili al 31 dicembre dell'anno precedente (euro 1.423.237,55, come detto in precedenza).

Il Fondo crediti dubbia esigibilità risulta calcolato con il metodo ordinario in entrambe le annualità; nella relazione illustrativa della Giunta comunale al rendiconto si afferma che l'importo del FCDE correttamente calcolato ammonterebbe ad euro 2.074,67 e che "nella fase attuale appare prudentiale aumentare tale accantonamento di € 100.000,00 suddiviso fra IMU e Fitti attivi che presentano diverse problematicità". Il prospetto di calcolo riportato nella predetta Relazione utilizza però i dati relativi ad accertamenti e riscossioni dalla competenza (anziché residui iniziali e riscossioni in conto residui) e prende a riferimento il quinquennio 2013-2017 (anziché 2014-2018).

Gli accantonamenti per indennità di fine mandato risultano corretti.

Nel prospetto relativo al RdA a rendiconto 2018 emergono accantonamenti per euro 500.000 a copertura di eventuali oneri da contenzioso; in argomento il revisore dichiara (pagg. 16-17 della Relazione al rendiconto) che non sono stati effettuati accantonamenti e motiva con la "constatazione che il contenzioso attualmente in essere è relativo a sinistri coperti integralmente dalla Compagnia di Assicurazione, nonché da procedure che sono all'ultimo grado di giudizio e per le quali l'Ente è risultato sempre vittorioso nei gradi precedenti di giudizio". A rendiconto 2019, gli accantonamenti per contenzioso ammontano ad euro 100.000 e nella relazione del revisore si dichiara: "In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene di prendere atto che l'ente ha dichiarato di avere determinato l'entità dell'importo sulla base delle risultanze tratte da una relazione elaborata dal Servizio Legale dell'ente".

Non risultano accantonamenti per il fondo perdite partecipate in quanto l'Ente non ha perdite da ripianare nei confronti delle società partecipate e l'Organo di revisione, nelle relazioni ai rendiconti, ne dà atto.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva, in particolare, quanto esposto nella seguente tabella, che evidenzia un risultato complessivamente positivo e un *trend* in ulteriore miglioramento fra le due annualità, salvo che per le riscossioni da competenza del tit. 3, che registrano una leggera flessione.

	Rendiconto 2018 Accertamenti (a)	Rendiconto 2018 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2019 Accertamenti (c)	Rendiconto 2019 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	3.643,92	895,80	24,58	1.379.162,20	1.372.052,03	99,48
Tit.1 competenza	7.107.539,51	5.730.168,40	80,62	5.077.570,99	4.655.678,21	91,69
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	134.388,73	84.115,76	62,59	190.056,33	143.657,21	75,59
Tit.3 competenza	1.870.131,43	1.715.067,66	91,71	1.837.920,53	1.524.620,17	82,95

In merito all'attività di recupero dell'evasione tributaria il Comune di Forlimpopoli non ha compilato la tab. 2.1, sez. I.III del questionario relativo al consuntivo 2018. Anche la corrispondente tabella presente nel questionario sul consuntivo 2019 risulta solo parzialmente compilata. Sul punto, il revisore dichiara, nella relazione al rendiconto 2018, che "dall'analisi delle partite contabili non è stato possibile ricostruire la dinamica delle entrate da recupero da evasione. In merito si raccomanda all'Ente di attivarsi per rimuovere le criticità che attualmente si evidenziano nella gestione complessiva dell'attività di accertamento dei tributi comunali".

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	3.380.136,30	2.553.680,91
Anticipazione di tesoreria	-	-
Cassa vincolata	-	-
Tempestività dei pagamenti	- 2,06	2,13

La giacenza di cassa di fine esercizio si mantiene buona, anche se l'ente non registra importi di cassa vincolata, né risultano movimentazioni nel corso degli esercizi in esame della suddetta tipologia.

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2018, prende atto senza fornire motivazioni. Per il 2019, invece, dichiara che "l'ente non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019. È intenzione dell'ente provvedere in merito nel corso dell'esercizio 2020".

L'indice di tempestività dei pagamenti è discreto, anche se in peggioramento. L'Organo di revisione non rileva problematiche e riferisce che il Comune ha adottato le misure organizzative necessarie per garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	2.388.764,17	2.032.198,30

Nessun nuovo finanziamento risulta attivato nelle annualità 2018 e 2019.

L'Organo di revisione rileva (relazione al rendiconto 2018, pag. 19) l'impossibilità di riconciliare i pagamenti delle quote in conto capitale dei debiti di finanziamento con l'importo dei mandati al titolo 4 della spesa.

L'Ente dichiara, nel questionario relativo al rendiconto 2018, di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata. Per il 2019 si riscontra l'esistenza di una garanzia fideiussoria rilasciata a favore della società Piscine e sport srl, per un debito residuo di euro 883.045,39.

2.1. Inoltre, dalla documentazione versata in atti per gli esercizi 2018 e 2019 risulta, in particolare, quanto segue:

- nelle domande preliminari del questionario sul consuntivo 2018 sono segnalate incongruenze fra i dati inseriti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e quanto risulta dalle scritture contabili del Comune; in particolare, il prospetto relativo al Risultato di amministrazione non riporta parti accantonate e vincolate, diversamente da quanto comunicato all'Organo di revisione e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

- entrambi i rendiconti sono stati approvati nei termini di legge;
- la trasmissione degli schemi di bilancio, nonché degli allegati di cui all'art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 118/2011, è avvenuta nei termini;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del T.U.E.L.;
- l'Ente certifica, per entrambe le annualità, il rispetto di tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario di cui al d.m. 28 dicembre 2018;
- nel 2018 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per complessivi euro 56.682,70, di cui euro 1.222,72 derivanti da sentenze esecutive ed euro 55.459,98 per acquisizione beni e servizi, integralmente coperti con disponibilità di bilancio di parte corrente;
- l'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- in tema di contabilizzazione dei servizi per conto terzi, nel questionario relativo al consuntivo 2018, punto 9, sez I, il revisore denuncia la mancata corrispondenza fra impegni e accertamenti e nella relazione al rendiconto raccomanda all'Ente "di attivarsi senza indugio per rimuovere mediante le più opportune scelte amministrative questa grave criticità del rendiconto; nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e negli schemi di bilancio pubblicati nel sito del Comune i valori coincidono;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- dai questionari sul rendiconto 2018 e sul rendiconto 2019 emerge che il sistema informativo consente, con decorrenza dall'esercizio 2019, di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, pur se il Comune di Forlimpopoli non soggiace all'obbligo di cui all'art 147-*quater* del T.U.E.L., poiché ha una popolazione inferiore ai 15.000 ab.;
- l'Ente, secondo quanto emerge dal questionario, non ha allegato al rendiconto 2018 i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, corredati dalla doppia asseverazione degli organi di revisione; si sono inoltre verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori; a consuntivo 2019, invece, in base alle risposte fornite nel questionario, i prospetti dimostrativi citati risulterebbero acquisiti, corredati della doppia asseverazione degli organi di revisione, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/2016/QMIG e non si sarebbero verificati casi di mancata

conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. D'altro canto, nella Relazione della Giunta comunale allegata al rendiconto, pag 28, si dichiara che "l'Amministrazione continuerà a sollecitare le società che non hanno rilasciato la certificazione crediti e debiti e sottoporrà quelle disponibili all'asseverazione dell'Organo di Revisione dell'Ente".

2.2. Si rammenta infine che il Comune di Forlimpopoli (FC) è stato destinatario, da ultimo, di pronuncia inerente al rendiconto per l'esercizio 2017 (delibera n. 84/2019/PRSE) con la quale la Sezione ha rilevato le seguenti criticità: approvazione del rendiconto oltre il termine di legge; carenza dei dati e dei documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente"; fondo contenzioso sottodimensionato; mancato computo ai fini del calcolo dei limiti all'indebitamento ex art. 204 del T.U.E.L. e mancato accantonamento al fondo rischi in relazione al rilascio di garanzia fideiussoria.

2.3. Alla luce degli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, con nota prot. n. 5002 del 14 maggio 2021, cui ha fatto seguito ulteriore richiesta di documentazione per le vie brevi, in merito ai seguenti punti:

- invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di dati incompleti;
- contabilizzazione dei servizi in conto terzi;
- garanzia fideiussoria;
- mancata conciliazione fra i pagamenti quota capitale dei debiti di finanziamento con l'importo dei mandati al titolo 4 della spesa a rendiconto 2018;
- rapporti debiti/crediti con gli organismi partecipati, assenza dei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 a rendiconto 2018, casi di mancata asseverazione a rendiconto 2019;
- rapporti debiti/crediti con l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e con ASP del Forlivese;
- giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre pari a zero e non movimentata in entrambi gli esercizi;
- carente attività di contrasto all'evasione tributaria, mancata o incompleta compilazione delle relative tabelle dei questionari 2018 e 2019;
- modalità di calcolo del FCDE;
- accantonamenti per oneri da contenzioso;
- importo del FPV di spesa anno 2018 diverso dal corrispondente valore iscritto in entrata nel bilancio 2019;

- controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

2.4. In esito alla ricezione delle predette note istruttorie, il Comune - con nota del 6 agosto 2021, e successiva integrazione documentale acquisita per le vie brevi in data 13 settembre - ha fornito i chiarimenti di seguito riportati.

2.4.1. In merito a quanto rilevato circa la mancata valorizzazione della quota accantonata e della quota vincolata nel prospetto relativo alla composizione del Risultato di amministrazione inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, con conseguente fittizia sovrastima della parte disponibile, il Comune ha addotto "problematiche di natura informatica" per giustificare la non corrispondenza dei valori rappresentati nella banca dati rispetto a quanto approvato con delibera del Consiglio comunale n. 27/2019; si è impegnato inoltre a provvedere alla trasmissione dei dati corretti alla BDAP, cercando di superare le problematiche inerenti agli errori bloccanti dovuti alla mancanza dei prospetti A1, A2, A3, non obbligatori per il rendiconto 2018. Inoltre, l'Ente ha riferito di aver aperto un *ticket* di intervento alla BDAP, che era in lavorazione al momento in cui ha fornito riscontro.

2.4.2. Per quanto riguarda il rilievo mosso in ordine alla differenza tra il dato relativo alla quota vincolata del RdA (euro 21.278,05) riportato sia nel questionario che nella relazione del revisore (pag. 13) e quello contenuto nella citata delibera del Consiglio comunale n. 27/2019 e nel prospetto allegato al rendiconto pubblicato sul sito istituzionale del Comune (euro 319.578,05) il Comune ha riferito che "l'errore riportato era dovuto a documentazione differente ed incompleta fornita dall'ente per l'elaborazione della relazione al rendiconto".

2.4.3. Con riferimento a quanto segnalato dall'Organo di revisione circa gli scostamenti fra gli accertamenti del titolo 9 dell'entrate e gli impegni del titolo 7 della spesa (servizi in conto terzi e partite di giro), riscontrati nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla Relazione al rendiconto 2018, il Comune ha confermato la discordanza fra le poste relative a servizi in conto terzi e partite di giro presente nel momento della trasmissione dei documenti all'Organo di revisione, attestando di aver successivamente provveduto al riallineamento delle poste in sede di approvazione del rendiconto (come confermato dalla verifica effettuata dalla Sezione sugli schemi di bilancio allegati alla citata delibera del Consiglio comunale n. 27/2019).

2.4.4. Sulla garanzia fideiussoria concessa a favore della società Piscine e sport srl (che l'Ente, contrariamente a quanto indicato nel questionario, dichiara,

a rettifica, non essere un organismo partecipato), di cui la Sezione si è già occupata in sede di esame del rendiconto 2017 (deliberazione n. 84/2019/PRSE, cui si rinvia), si rammenta che trattasi di un provvedimento attivato nel 2005, a garanzia di un mutuo ipotecario di euro 1.987.000,00 di durata ventennale, nell'ambito di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto natatorio nel parco urbano del Comune. L'Ente conferma che la Piscine e sport srl ha sempre fatto fronte in autonomia alle proprie obbligazioni nei confronti dell'istituto mutuante e che, contrariamente a quanto rilevato nella precedente annualità (esercizio 2017), le quote relative alle rate di ammortamento del mutuo vengono ricomprese nel computo della percentuale del limite di indebitamento di cui all'art. 204 T.U.E.L.; a rendiconto 2018 è stata prudenzialmente accantonata una somma euro 500.000 (vedi successivo punto 2.4.11.) e a rendiconto 2019 di euro 135.663,27, a copertura dell'eventuale onere, in caso di escussione del debito garantito.

2.4.5. In merito a quanto segnalato dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2018 circa la mancata conciliazione fra i pagamenti quota capitale dei debiti di finanziamento e l'importo dei mandati al titolo 4 della spesa a rendiconto 2018, il Comune dichiara che la discordanza deriva dal fatto che la comunicazione sintetica fornita in sede di elaborazione della relazione al rendiconto riportava erroneamente "soltanto le risultanze relative all'indebitamento nei confronti di CC.DD.PP, omettendo quanto dovuto nei confronti della "Cassa dei Risparmi di Forlì, ora Intesa Sanpaolo SPA".

2.4.6. Per quanto riguarda i rapporti crediti/debiti con gli organismi partecipati il comune di Forlimpopoli conferma, come già rilevato dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto, l'assenza dei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, senza fornire giustificazioni; per il 2019, invece, sono stati allegati i relativi prospetti, corredati della doppia asseverazione, da cui emergono alcuni casi di non allineamento fra i dati, per importi modesti, motivati e regolarizzati nell'annualità successiva.

2.4.7. In ordine alla riconciliazione dei rapporti creditori/debitori con l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese di cui fa parte, il Comune ha dichiarato di non aver considerato l'Unione rientrante nelle casistiche di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011; riferisce inoltre che "i rapporti debitori/creditori con l'Unione sono oggetto di progressiva e puntuale definizione anche a seguito della scelta operata dal Comune di Forlì di recedere dall'Unione; tale scelta ha comportato la nomina di professionisti "liquidatori" con il compito

di rideterminare tutti i rapporti di debito e credito dell'Unione nei confronti dei singoli Comuni aderenti. L'Ente, stante la situazione odierna, ha tra i propri residui attivi e passivi quanto dovuto nei confronti dell'Unione".

2.4.8. Sui rapporti crediti/debiti intercorrenti con l'Asp del Forlivese l'Ente informa di non aver redatto il prospetto dimostrativo di cui di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 per l'annualità 2018 e di aver proceduto a tale adempimento a rendiconto 2019, allegando i prospetti asseverati.

2.4.9. In merito alla cassa vincolata, costantemente non movimentata in corso di esercizio e non valorizzata a rendiconto, il Comune conferma di "non aver ancora provveduto al corretto aggiornamento della cassa vincolata per l'esercizio 2018 e 2019" precisando che è in atto la sostituzione dell'intero pacchetto informatico gestionale della contabilità finanziaria. Dichiara infine che "con il completamento delle relative operazioni si provvederà anche alla implementazione della gestione della cassa vincolata".

2.4.10. Per quanto attiene alla mancata o parziale compilazione delle tabelle che illustrano i risultati dell'attività di recupero dell'evasione tributaria (punto 2.1, Sez. III dei questionari cons. 2018 e 2019), il Comune afferma di aver provveduto, con l'esercizio 2020, ad impegnarsi maggiormente sull'attività di recupero dell'evasione istituendo appositi capitoli di entrata che permettono di rilevare gli accertamenti specifici, e sulla corretta contabilizzazione delle entrate nel rispetto del principio contabile 4/2. Ammette inoltre che "in precedenza i dati contabili evidenziavano delle criticità in quanto le entrate per recupero evasione venivano accertate per cassa sui capitoli ordinari". Il Comune ha provveduto infine, ad integrare parzialmente le tabelle dei questionari con i dati mancanti, che confermano tuttavia la modesta attività di recupero posta in essere.

2.4.11. Con riferimento alla metodologia di calcolo del FCDE utilizzata a rendiconto 2018, che aveva destato qualche perplessità sulla base di quanto riportato nella relazione illustrativa della Giunta comunale a rendiconto, da cui sembrava evincersi che il calcolo seguiva le modalità previste per il bilancio di previsione e non per il consuntivo, l'Ente non fornisce motivazioni, allegando però i prospetti di calcolo del fondo approvati a rendiconto 2018 e 2019, da cui si evince la correttezza dei conteggi effettuati.

2.4.12. In merito agli accantonamenti per oneri da contenzioso l'Ente in sede istruttoria dichiara che l'importo di euro 500.000, accantonato a rendiconto 2018, è stato "erroneamente indicato nella sezione relativa al contenzioso

piuttosto che nella corretta sezione relativa al fondo per altri accantonamenti”, e ribadisce che a rendiconto 2019 l'accantonamento per contenzioso è stato prudenzialmente quantificato in euro 100.000,00 rideterminando il fondo altri accantonamenti in euro 135.663,27; nessuna ulteriore considerazione è stata svolta in merito alla congruità ed adeguatezza degli accantonamenti disposti.

2.4.13. Con riguardo al rilevato disallineamento fra gli importi del FPV iscritti, rispettivamente, in spesa a rendiconto 2018 e in entrata a rendiconto 2019, il Comune di Forlimpopoli richiama quanto stabilito nel principio contabile 4/2, punto 5.4.13: “Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata” e, “pur rilevando l’errore tra FPV parte spesa dell’esercizio 2018 e FPV di entrata dell’esercizio 2019”, afferma di aver ottemperato alla richiamata disposizione dichiarando l’indisponibilità dell’importo relativo alla differenza tra i due fondi.

2.4.14. In merito ai controlli amministrati e contabili il Comune riferisce che “all’Organo di revisione sono state comunicate le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile per l’esercizio 2018 e non per l’esercizio 2019”, senza fornire ulteriori informazioni.

2.5. Il magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l’Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell’istruttoria svolta sul Comune di Forlimpopoli (FC) all’esame del Collegio.

DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente “*Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” ha introdotto forme di controllo cd. “*collaborativo*” nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

1.1. L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui all'art. 148-*bis*, comma 3 del T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata

dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

1.2. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del T.U.E.L. quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del T.U.E.L. che, al comma 1, dispone: "*Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di*

dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188".

Appare, quindi, chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Altro dato contabile essenziale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del T.U.E.L., devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6 del T.U.E.L.). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento.

Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.

È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art.

119, comma 6 della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6 della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del T.U.E.L. detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

2. La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 92/2020/INPR del 14 ottobre 2020) e precisamente:

1) fondo cassa pro-capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 115%;

2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;

3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;

4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;

5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero;

6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall'esercizio 2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo dalla delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG;

7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengono necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

3. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Forlimpopoli - selezionato in base al criterio n. 3, poiché nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) non risultavano accantonamenti al FCDE nel risultato di amministrazione 2018, mentre in sede di successivi approfondimenti tale carenza è risultata frutto di errore nell'invio dei dati - si rilevano i seguenti profili di criticità:

3.1. Incompletezza/inattendibilità dei dati contabili comunicati all'Organo di revisione

Dall'esame del questionario, nonché della relazione del revisore sul rendiconto 2018, sono emerse numerose criticità in merito ai dati esaminati che, in sede istruttoria, si sono rivelate in gran parte attribuibili a parziali o inesatte informazioni fornite dall'Ente all'Organo di revisione. Si fa riferimento, in particolare, a:

- scostamento dell'importo relativo alla quota vincolata del RdA nella relazione e nel questionario (euro 21.278,05) rispetto a quanto riportato nella delibera del Consiglio comunale n. 27/2019 di approvazione del rendiconto (euro 319.578,05), che è stato attribuito, in sede istruttoria, "a documentazione differente ed incompleta fornita dall'ente per l'elaborazione della relazione al rendiconto";
- non coincidenza degli accertamenti e degli impegni per servizi conto terzi/partite di giro segnalata nella relazione del revisore; l'ente ha provveduto a correggere e riallineare i dati in sede di approvazione del rendiconto;
- mancata riconciliazione dei pagamenti delle quote in conto capitale dei debiti di finanziamento con l'importo dei mandati del titolo 4 della spesa, segnalata nella Relazione dall'Organo di revisione derivante, secondo quanto dichiarato in sede istruttoria, dalla parziale comunicazione dei dati da parte dell'Ente che ha inviato "soltanto le risultanze relative all'indebitamento nei confronti di CC.DD.PP, omettendo quanto dovuto nei confronti della "Cassa dei Risparmi di Forlì, ora Intesa Sanpaolo SPA".

La Sezione rammenta, in generale, che la relazione sul rendiconto dell'organo di revisione degli enti locali, predisposta nel rispetto della parte II del

T.U.E.L. e dei principi contabili generali allegati al d.lgs. n. 118/2011, si inserisce nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dall'art. 239, comma 1, lett. d) e comma 1-bis del T.U.E.L. e accompagna, insieme all'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di competenza, oltre a numerosi altri allegati previsti dalla legge, il rendiconto della gestione deliberato dal Consiglio comunale.

Con il parere sul rendiconto l'organo di revisione esplica una funzione collaborativa e propositiva. La relazione contiene infatti:

- l'attestazione dei revisori della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
- rilievi, considerazioni e proposte tendenti al conseguimento di efficienza, produttività e economicità della gestione.

Nella relazione l'organo di revisione deve dare atto di tutte le verifiche compiute sulla contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, sulla cassa, sui conti degli agenti contabili e dei consegnatari di beni, sul rispetto dei vincoli di spesa, sui vincoli di finanza pubblica, sull'esistenza di debiti fuori bilancio, sui rapporti di debito e credito con le società partecipate.

La relazione al rendiconto si sostanzia in un giudizio che somma le funzioni di vigilanza, collaborazione e referto.

A conclusione della relazione, i revisori riportano le considerazioni conclusive riguardanti la dimostrazione della formazione del risultato di gestione e il suo utilizzo.

L'organo consiliare dell'ente, in sede di deliberazione del rendiconto, deve tenere motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione (art. 227, comma 2, T.U.E.L.).

In questo quadro normativo è di tutta evidenza che informazioni parziali o incomplete fornite dall'ente all'organo di revisione in sede di predisposizione della relazione al rendiconto possono condizionare in senso distorsivo le valutazioni e le conclusioni alle quali quest'ultimo deve poter pervenire, sia con riferimento alle funzioni ad esso intestate, nell'ambito del sistema dei controlli interni, di ausilio al Consiglio comunale nella delicata fase di approvazione del rendiconto, sia ai fini della presentazione della relazione-questionario alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005 non nell'interesse dell'ente verificato, ma nell'interesse superiore della comunità locale a che sia garantita la sana e corretta gestione finanziaria.

Tanto premesso, si raccomanda al Comune di prestare la massima diligenza e collaborazione nella comunicazione dei dati contabili all'Organo di revisione.

3.2. Errata rappresentazione su BDAP di alcuni dati di rendiconto

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 134/2021/PRSE)

Con riferimento al consuntivo 2018, alcuni dati riportati sulla BDAP nell'allegato a) Risultato di amministrazione non sono congruenti con i dati presenti nei documenti contabili dell'Ente: più precisamente, non risultano valorizzate le componenti accantonate e vincolate del RdA, con conseguente fittizia sovrastima della parte disponibile.

Sul punto, la Sezione, nel richiamare l'Ente ad una più attenta verifica dei documenti da inoltrare alla banca dati, nonché ad adoperarsi tempestivamente per comunicare eventuali rettifiche si rendessero necessarie successivamente all'invio, rileva che anche il revisore, nel rinnovato contesto dell'armonizzazione contabile, è chiamato ad assicurare l'attendibilità dei dati e ad attestare la congruenza tra le informazioni inserite sulla BDAP e quelle presenti nei documenti contabili dell'Ente (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 6/2017); per questo è tenuto a registrarsi al sistema gestionale in questione.

Più in generale, la Sezione sottolinea l'importanza della corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia contabile degli enti locali, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo nel quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni. Per questo motivo, i controlli rinvengono fondamento nel questionario redatto, sia pur in forma semplificata, dall'Organo di revisione dell'ente, ma anche e soprattutto dalle informazioni contenute nella BDAP. La previsione di una banca dati uniforme, in materia finanziaria, per tutti gli enti del comparto pubblico trova fondamento normativo nell'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che dispone: "Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze...i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative

variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge”.

Quindi, ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118/2011, le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le previsioni di bilancio e le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al menzionato articolo 13 della legge n. 196/2009, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'importanza del corretto inserimento dei dati da parte dell'organo di revisione si evince tra l'altro dal fatto che “Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche si dotano di una banca dati unitaria, basata sui sistemi e sugli schemi armonizzati di cui ai punti precedenti, attraverso cui condividere i dati concernenti i bilanci, le operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attività di monitoraggio dei conti pubblici. Tale banca dati dovrà essere aggiornata in «tempo reale», attraverso una forma di trasmissione dei dati basata esclusivamente su un apposito impianto informatico, e accessibile a tutte le amministrazioni pubbliche, perché possa divenire uno strumento diffuso di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura” (cfr. Relazione al disegno di legge – Atto Senato n. 1397).

Ciò anche per consentire il superamento dei limiti intrinseci dovuti alla introduzione dei “moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci (...) indispensabili per i controlli della finanza pubblica”, “i quali devono innanzitutto servire a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell'universo delle pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite”, ma che “non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell'organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato” (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016), in quanto “caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza”.

L'introduzione degli obblighi di corretto inserimento dei dati in BDAP appare pertanto strettamente funzionale a quanto sopra indicato.

Nel prendere atto di quanto dichiarato dal Comune in merito alle azioni poste in essere per riportare a correttezza i dati pubblicati sulla BDAP, la Sezione si riserva di monitorarne gli esiti in occasione dei prossimi cicli di controlli.

3.3. Assenza dei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. 118/2011 relativi ai rapporti crediti/debiti con gli organismi partecipati a rendiconto 2018

(Cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 47/2021/PRSE e n.109/2021/PRSE)

L'Organo di revisione ha segnalato, fornendo risposta negativa a specifica richiesta presente nel questionario relativo all'annualità 2018 ed evidenziando tale criticità nella Relazione, l'assenza dei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011, relativi rapporti crediti/debiti con gli organismi partecipati, da allegare al rendiconto 2018.

In sede istruttoria il Comune ha confermato l'inadempimento, dichiarando di aver ottemperato per il 2019 e allegando la documentazione a corredo.

La Sezione, pur prendendo atto dell'intervenuto comportamento correttivo, ribadisce che l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata dal positivo esito degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. La necessità della verifica e della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate risulta necessaria, pertanto, al fine di evitare eventuali incongruenze e per garantire la piena affidabilità dei dati. Inoltre, l'illustrazione, in sede di rendiconto della gestione dell'ente territoriale, degli esiti della verifica in argomento si iscrive nell'ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal d.lgs. n. 118/2011, in quanto funzionale all'operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie e costituisce momento non derogabile nell'ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche.

Si richiama, pertanto, l'Amministrazione comunale al puntuale rispetto della normativa citata.

3.4. Riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione dei comuni della Romagna Forlivese

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 92/2021/PRSE)

In relazione ai rapporti debitori e creditori con l'Unione, l'Ente ha dichiarato di non aver considerato l'Unione come soggetto tenuto agli obblighi di asseverazione di cui all'art. 11 comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011. Ha comunicato inoltre che attualmente i rapporti debitori/creditori con l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese di cui fa parte sono oggetto di complessiva ricognizione in vista del previsto recesso del comune di Forlì; attesta inoltre di avere "tra i propri residui attivi e passivi quanto dovuto nei confronti dell'Unione".

In proposito, la Sezione osserva che al fine di evitare di minare sia l'equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci. In proposito è stato affermato che "nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo" (Corte costituzionale, sentenza n. 252 del 2015).

Va sottolineato, peraltro, che l'art. 11, comma 6, lett. j del d.lgs. n. 118/2011 contempla, tra i soggetti tenuti all'asseverazione, le società controllate e partecipate e gli enti strumentali e, pertanto, l'Unione, non ricadendo in queste categorie, non soggiace espressamente agli obblighi formali di asseverazione intestati, in particolare, all'organo di revisione dal citato art. 11. Purtuttavia, l'esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte nel bilancio dell'Ente con quelle dell'Unione assume in ogni caso una sua autonoma rilevanza: non c'è dubbio, infatti, che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti realizza, anche in questo caso, un *vulnus* per gli equilibri di bilancio, o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità (cfr. questa Sezione, delib. n. 76/2021/PRSE; delib. n. 91/2021/PRSE).

Alla luce dei principi sopra enunciati, va pertanto raccomandato all'Ente, per il futuro, di assumere senza indugio e, comunque, entro la fine dell'esercizio finanziario, ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria riconciliazione dei rapporti debitori e creditori intercorrenti con l'Unione, corrispondente a quanto emerge dalla contabilità di entrambi gli organismi (Comune e Unione), come certificato dagli stessi. La verifica delle reciproche posizioni necessita di un doppio livello di analisi e andrà effettuata sia nella parte finanziaria del bilancio, ma anche in quella economico-patrimoniale.

3.5. Assenza di cassa vincolata

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 104/2021/PRSE)

La giacenza di cassa vincolata risulta pari a zero al 31 dicembre di entrambi gli esercizi considerati e non movimentata nel corso di essi. L'Ente ammette di non aver proceduto alla corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse e di non aver adempiuto alla corretta registrazione contabile dei movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

In proposito, nel prendere atto di quanto precisato in merito all'aggiornamento, che è in corso, del programma informatico gestionale dell'ente, e della manifestata intenzione del Comune, al completamento di tale operazione, di provvedere all'implementazione della gestione della cassa vincolata, la Sezione rammenta e sottolinea l'importanza, in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente dall'art. 195 del T.U.E.L. che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. Sezione delle autonomie, delib. n. 31/2015/INPR). A tal fine, l'art. 180, comma 3, lett. d), del T.U.E.L. prescrive che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti". Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti". Infine, si rammenta che la determinazione della giacenza di cassa vincolata è oggetto di apposita disciplina nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 10.6).

3.6. Scarsa attività di contrasto all'evasione tributaria - entrate accertate per cassa

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 115/2021/PRSE)

Alle richieste formulate in sede istruttoria dalla Sezione, che ha rilevato la mancata o parziale compilazione delle tabelle relative alla rappresentazione dell'andamento delle entrate per evasione tributaria nei questionari 2018 e 2019, richiamando altresì i rilievi mossi nella relazione al rendiconto 2018 dall'Organo di revisione che lamentava l'impossibilità di ricostruire la dinamica delle entrate da recupero evasione e chiedeva all'ente di porre rimedio alle criticità riscontrate nella gestione complessiva dell'attività di accertamento dei tributi, il Comune di Forlimpopoli ha risposto dichiarando genericamente di aver incrementato l'attività di recupero evasione tributaria a far tempo dall'esercizio 2020, istituendo per la prima volta appositi capitoli di entrata, mentre in precedenza le entrate in argomento venivano accertate per cassa, sui capitoli ordinari.

La Sezione rileva in argomento un duplice profilo di criticità.

Un primo profilo riguarda il disposto accertamento contabile per cassa di poste attive, non più consentito in base a quanto stabilito dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al punto 3.2, che recita: "l'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito" e al successivo punto 3.3 secondo cui "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi alla lotta all'evasione ecc.". L'accertamento deve quindi riguardare tutte le poste di entrata per cui esista titolo giuridico certo. D'altro canto, il nuovo sistema contabile, nello stabilire che "per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione" affida al FCDE la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di incerta riscuotibilità, costituendo quindi una componente fondamentale nella costruzione di un equilibrio di bilancio stabile e duraturo.

Un secondo profilo riguarda la carente attività volta al recupero dell'evasione tributaria svolta dal Comune.

La Sezione rammenta, in proposito, l'esigenza di imprimere il massimo impulso e di assicurare una rigorosa continuità alle attività di controllo e di riscossione coattiva dei tributi non spontaneamente versati dai contribuenti. Una gestione discontinua dell'attività di accertamento tributario potrebbe danneggiare l'Ente impositore quantomeno per il ritardo con il quale consegue le entrate

relative e può compromettere l'esito della riscossione, allontanando temporalmente il momento in cui si determina il presupposto dell'imposta da quello in cui si concretizza l'azione di riscossione non spontanea.

La Sezione evidenzia, inoltre, come sia la mancata applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile sopra riferiti che l'azione discontinua nell'accertamento dei tributi determina la non corretta rappresentazione dei fenomeni contabili, pregiudicando l'obbligo della rendicontazione, il cui scopo principale è la piena accessibilità informativa per il cittadino ai dati della resa del conto, a garanzia del leale e trasparente rapporto dialettico che connota il mandato elettorale ed il correlato giudizio democratico circa l'*an*, il *quando* ed il *quomodo* della gestione delle pubbliche risorse in relazione alle pubbliche finalità (Corte cost., n. 184/2016). Rammenta, inoltre, che, partendo dall'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario.

Pertanto, si richiama il Comune al rispetto dei principi contabili in tema di accertamento e riscossione delle entrate e ad assicurare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

3.7. Adeguatezza degli accantonamenti per oneri da contenzioso nel risultato di amministrazione a consuntivo 2019

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n.46/2021/PRSE e n. 105/2021/PRSE)

La Sezione, pur prendendo atto di quanto riferito dal Comune sull'accantonamento prudenzialmente disposto al fondo contenzioso, a consuntivo 2019, di una somma pari ad euro 100.000, rileva che dalla relazione dell'Organo di revisione emerge che quest'ultimo avrebbe semplicemente preso atto di quanto dichiarato dall'Ente in merito alla modalità di determinazione dell'accantonamento e alla sua quantificazione, anziché vigilare sul processo di

ricognizione o aggiornamento del contenzioso in essere o potenziale e verificare la congruità dei relativi accantonamenti ai fondi (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/2017/INPR).

Sul punto la Sezione ribadisce quanto già evidenziato con la citata delibera n. 84/2019/PRSE, riguardante l'esame del rendiconto 2017, con la quale si richiamava il Comune di Forlimpopoli "ad una corretta analisi e valutazione in merito alla situazione del contenzioso, in essere e/o potenziale, che dovrà trovare riscontro nella relazione allegata ai documenti programmatori e venire specificamente monitorata dall'Organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato nella delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/Inpr". La Sezione rimarca, quindi, ancora una volta la necessità per il Comune di monitorare nel tempo l'adeguatezza e la congruità dell'accantonamento per far fronte alla copertura degli eventuali maggiori oneri che potrebbero essere sostenuti dall'Ente medesimo in caso di soccombenza nelle cause pendenti, sottolineando, altresì, che l'Organo di revisione è chiamato a verificare (concretamente, non con una mera presa d'atto) e ad attestare la correttezza del suddetto accantonamento, come stabilito dai principi contabili (allegato 4/2, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 5.2, lett. h).

In conclusione, la Sezione richiama l'Organo di revisione a porre la necessaria attenzione all'analisi del contenzioso in essere e/o potenziale, in quanto aspetto fondamentale per gli equilibri dell'ente locale, in relazione al quale incombe l'onere di attestare la congruità degli accantonamenti disposti.

3.8. Fondo pluriennale vincolato – mancata corrispondenza fra l'importo imputato in spesa a rendiconto 2018 e quello in entrata a rendiconto 2019

Come descritto in fatto, la Sezione in sede istruttoria ha contestato al Comune di Forlimpopoli la non coincidenza degli importi relativi al Fondo Pluriennale vincolato iscritto nella spesa a rendiconto 2018 e in entrata a rendiconto 2019. In risposta, l'Ente, pur ammettendo l'errore, ha richiamato quanto stabilito dal punto 5.4.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, dichiarando di non aver dato luogo alla disponibilità degli impegni di spesa per l'importo relativo alla suddetta differenza.

La Sezione richiama preliminarmente quanto stabilito nel citato punto 5.4.13 dell'allegato 4/2 che recita "*Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un*

impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione".

Dalla lettura della citata disposizione emerge in modo inequivoco che, per far fronte all'ipotesi di cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato sopravvenuta dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, la soluzione prevista è quella di dichiarare l'indisponibilità della quota del FPV destinata alla copertura delle spese di cui si è cancellato l'impegno, senza intaccare il FPV già iscritto in entrata, del quale, anzi, si dispone espressamente la riduzione di pari importo nel FPV di spesa, in sede di rendiconto dell'esercizio in corso. Tale assunto risulta confermato dall'esame del prospetto all. b) relativo al FPV, allegato obbligatorio al rendiconto, nel quale è prevista apposita colonna denominata "Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio n (cd. economie di impegno)" - dove gli impegni lettera b) rappresentano il totale delle spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio in corso coperte da FPV - in cui vanno annotate le quote degli impegni coperti da FPV in entrata cancellati e che contribuiscono, con segno negativo, alla determinazione del FPV di spesa a rendiconto.

Tanto chiarito, il *modus operandi* dell'Ente risulta non conforme a quanto previsto dalle regole contabili, poiché l'importo del FPV imputato in entrata a rendiconto 2019 non avrebbe dovuto essere modificato; inoltre, tale modifica appare comunque incomprensibile e contraddittoria, considerato che il Fondo risulta aumentato, per una somma pari ad euro 8.594,32 negli schemi di bilancio (mentre, come riferito in Fatto, nel prospetto all. b) citato risulta diminuito dello stesso importo).

Conclusivamente, la Sezione, pur confermando l'irregolarità dell'operazione effettuata dal Comune, rileva, da un lato, che - vista l'esiguità della somma interessata - lo scostamento fra il FPV in spesa a rendiconto 2018 e quello in entrata a rendiconto 2019 ha un effetto trascurabile sugli equilibri di bilancio dell'ente e, dall'altro, riscontra che risulta ripristinata la coerenza nell'ammontare del FPV iscritto, rispettivamente, in spesa ed in entrata nei rendiconti 2019 e 2020.

3.9. Controlli interni

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 73/2021/VSGC e n. 104/2021/PRSE)

In materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, con particolare riguardo agli esiti dei controlli effettuati dal segretario comunale ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. ed alle conseguenti valutazioni e verifiche effettuate dall'organo di revisione, l'Ente ha riferito, stringatamente, di aver fornito le risultanze dei controlli effettuati all'Organo di revisione, con riferimento esclusivamente all'annualità 2018, senza peraltro chiarire se e quali siano stati i riscontri in merito comunicati dall'organo di revisione, né se per il 2019 tali controlli non siano stati effettuati (e per quale ragione) ovvero, semplicemente, non siano stati oggetto di comunicazione.

In proposito giova rammentare che, rappresentando tale tipologia di controllo un presidio indispensabile ai fini della verifica della regolarità dell'azione amministrativa, la suddetta trasmissione da parte del segretario all'organo di revisione è finalizzata a consentire tutte le opportune verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza a quest'ultimo demandata dall'art. 239, co. 1, lett. c) del T.U.E.L. Ed infatti, come previsto dalla citata disposizione del T.U.E.L., l'organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ivi compresa l'attività contrattuale dell'ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento. Ciò premesso, in considerazione del fatto che l'eventuale mancata vigilanza da parte dell'organo di revisione assume rilevanza non solo in ordine alla verifica dell'adeguatezza dei controlli interni ma anche sotto il profilo della lesione dell'equilibrio finanziario dell'ente e delle connesse responsabilità indotte dalle omissioni dei soggetti responsabili dei controlli, la Sezione si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi finanziari.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Forlimpopoli:

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiate in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Forlimpopoli.

Così deliberato nella camera di consiglio del 21 settembre 2021.

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Il relatore

Elisa Borelli

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 27 settembre 2021

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)